



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8964 del 2020, proposto dall'impresa Marinzen S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e Alfred Mulser, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Confalonieri, n. 5;

contro

Federazione Protezionisti Sudtirolesi - Dachverband für Natur- und Umweltschutz Südtirol, nonché Alpenverein Südtirol, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Scafarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Borsi, n. 4;

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Jutta Segna, Renate von Guggenberg, Fabrizio Cavallar e Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;

Comune di Castelrotto, non costituito in giudizio nel presente grado;

per la riforma

della sentenza del TRGA - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO n. 47/2020, resa tra le parti e concernente: deliberazione della Giunta provinciale n. 303 del 16 aprile 2019, pubblicata sul B.U.R.L. in data 23 maggio 2019, avente ad oggetto l'approvazione parziale condizionata dello studio di fattibilità concernente il proposto collegamento dell'area sciistica di Castelrotto all'area sciistica dell'Alpe di Siusi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021, il consigliere Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati Alfred Mulser, Andrea Manzi, Federica Scafarelli e Fabrizio Cavallar, in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 e 4, comma 1, Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il TRGA - Sezione autonoma di Bolzano accoglieva il ricorso n. 148 del 2019, proposto dalla Federazione Protezionisti Sudtirolesi (FPS) - Dachverband für Natur- und Umweltschutz Südtirol e dall'Alpenverein Südtirol (AVS) avverso la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 303 del 16 aprile 2019, pubblicata sul B.U.R.L. in data 23 maggio 2019, avente ad oggetto l'approvazione parziale condizionata dello studio di fattibilità presentato dalla controinteressata Marinzen S.r.l. per la realizzazione di un impianto di

collegamento dell'area sciistica di Castelrotto con l'area sciistica dell'Alpe di Siusi, con punto di partenza dal capoluogo del Comune.

1.1 A tale proposito, la Marinzen S.r.l. già nel 2015 aveva presentato uno studio di fattibilità relativo a un progetto originario (PO), comprensivo di un collegamento diretto da Castelrotto all'Alpe con impianti di risalita e piste da sci. Era stata proposta anche una variante alternativa (V1) di dimensioni più ridotte. Successivamente, la proponente aveva aggiunto un'altra variante (V2), ulteriormente riduttiva rispetto alle prime due proposte.

Lo studio di fattibilità aveva trovato sin da subito il consenso dell'amministrazione comunale di Castelrotto, ma non quello della Provincia autonoma di Bolzano, le cui delibere negative erano state impugnate dinanzi al TRGA.

1.2 Per quanto qui di interesse, il TRGA con sentenza n. 15/2019 – di ottemperanza alla precedente sentenza n. 365/2017 che aveva annullato la delibera della giunta provinciale n. 1060/2016 – aveva disposto che:

- l'amministrazione provinciale era tenuta a concludere il procedimento di valutazione del succitato progetto entro 60 giorni;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica, il Comitato ambientale provinciale doveva rilasciare il parere sull'originario progetto presentato con lo studio di fattibilità nel 2015, nonché sulle varianti alternative V1 e V2 proposte dalla Marinzen S.r.l.;
- nei successivi 30 giorni, l'amministrazione provinciale doveva emettere il provvedimento definitivo, salvo la nomina di un commissario *ad acta* in caso di inottemperanza.

1.3 Seguiva in data 26 febbraio 2019 il nuovo parere n. 1/2019 del Comitato ambientale, che si esprimeva negativamente sull'intera iniziativa. Su richiesta della Ripartizione provinciale 28 - Natura paesaggio e sviluppo del territorio, anche l'Ufficio funivie, la Ripartizione mobilità e la Ripartizione economia si esprimevano sulla questione con pareri parzialmente negativi.

1.4 Sulla base dell'istruttoria così svolta, il competente ufficio predisponendo la

proposta di comunicazione dei motivi ostativi all'approvazione dello studio di fattibilità, recepita dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 209 del 26 marzo 2019, con la quale alla Marinzen S.r.l. veniva assegnato termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni.

Quest'ultima, in data 3 aprile 2019 presentava all'Ufficio 28.1 della relativa Ripartizione provinciale le proprie osservazioni (con richiamo al proprio ricorso giurisdizionale), che contenevano rilievi meramente formali attinenti al procedimento, senza contestazione alcuna con riguardo ai contenuti progettuali.

1.5 Infine, la Giunta provinciale, discostandosi dai pareri del Comitato ambientale e dei vari uffici coinvolti nel procedimento nonché dalla propria precedente deliberazione n. 209/2019 (di cui sopra *sub* 1.4), con la deliberazione n. 303 del 16 aprile 2019 approvava lo studio di fattibilità limitatamente alla variante V2, con prescrizioni (mentre respingeva il progetto originario e la variante V1).

1.6 Contro tale deliberazione insorgevano le associazioni ambientaliste, odierne appellate, dinanzi al locale TRGA con il ricorso *sub* 1. – contestando l'operato dell'amministrazione provinciale per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili –, respinto con la qui appellata sentenza.

In particolare, il TRGA provvedeva come segue:

(i) respingeva l'eccezione di irricevibilità del ricorso, per tardività, sollevata dalla controinteressata, rilevando l'inammissibilità per genericità dell'eccezione e, comunque, la sua infondatezza per la carenza assoluta di prova circa una data di decorrenza (del termine di decadenza di 60 giorni) anteriore a quella della pubblicazione della gravata deliberazione sul BURL;

(ii) respingeva l'eccezione di carenza della legittimazione e dell'interesse a ricorrere in capo alle associazioni ricorrenti – sollevata dalla controinteressata sotto il profilo che le stesse non sarebbero legittimate a dedurre censure non attinente alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, e che l'associazione-quadro confederativa AVS non sarebbe legittimata a far valere interessi rientranti nell'ambito territoriale

delle associazioni sezionali (nella specie, dell'AVS-Sezione Sciliar) –, assumendo che:

- ciò che rileva è che i motivi di ricorso – come, nella specie, in particolare il primo motivo – siano diretti a caducare un atto che si assume lesivo dei valori dell'ambiente e del paesaggio, a prescindere dal contenuto specifico del singolo motivo, sia che esso attenga a profili procedurali sia che esso attenga a profili di legittimità sostanziale;

- quanto alla posizione dell'associazione confederativa AVS (che riunisce, a livello provinciale, le singole associazioni organizzate a livello sezionale), la stessa secondo le previsioni statutarie doveva ritenersi legittimata ad agire in giudizio sull'intero territorio provinciale a tutela di interessi collettivi paesaggistici ed ambientali anche per conto delle affiliate associazioni sezionali;

(iii) nel merito, accoglieva la censura, di natura assorbente, di insufficienza e illogicità della motivazione e di carenza d'istruttoria, a fronte della contraddittorietà tra deliberazione di comunicazione dei motivi ostativi n. 209/2019 e deliberazione conclusiva n. 303/2019, senza che le osservazioni della controinteressata avessero apportato nuovi contenuti di merito e senza che fossero state esplicitate le ragioni del cambiamento di rotta dell'organo deliberante;

(v) annullava di conseguenza *in parte qua* l'impugnata deliberazione e condannava la Provincia e la controinteressata a rifondere alle associazioni ricorrenti le spese di causa.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l'originaria controinteressata Marinzen S.r.l., deducendo i seguenti motivi:

a) l'erronea reiezione delle eccezioni di carenza di legittimazione e d'interesse a ricorrere in capo alle associazioni originarie ricorrenti, sotto vari profili;

b) l'erronea reiezione dell'eccezione di carenza di interesse sotto il profilo della non lesività della delibera di approvazione dello studio di fattibilità;

c) l'erroneo accoglimento del motivo di carenza e insufficienza di motivazione ed istruttoria.

L'appellante chiedeva pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la reiezione del ricorso di primo grado, in rito e nel merito.

3. Si costituiva in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, aderendo all'appello e chiedendone l'accoglimento.

4. Si costituivano altresì in giudizio le associazioni appellate, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone la reiezione, nonché riproponendo in via subordinata i motivi assorbiti di primo grado.

5. All'udienza pubblica del 18 febbraio 2021, tenutasi come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Premesso che avverso la statuizione reiettiva dell'eccezione di irricevibilità, in difetto di impugnazione specifica, si è formato il giudicato interno, si osserva che l'appello è infondato.

6.1 Destituito di fondamento è il primo motivo d'appello, proposto avverso la statuizione reiettiva dell'eccezione di carenza di legittimazione e di interesse a ricorrere in capo alle associazioni ricorrenti (FPS e AVS) in primo grado, sollevata sotto vari profili.

6.1.1 Privo di pregio è il profilo dell'eccezione, per cui tali associazioni non sarebbero iscritte nell'apposito registro istituito dalla legge n. 349/1986 e, inoltre, per quanto riguarda l'associazione AVS, mancherebbe lo scopo associativo di tutela paesaggistica/ambientale.

Secondo ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (v., *ex plurimis*, Ad. plen. 20 febbraio 2020, n. 6), sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi collettivi, qualunque sia il settore nel quale abbia operato la pubblica amministrazione (nella specie viene in rilievo il settore della tutela dell'ambiente e del paesaggio), le associazioni a tutela degli interessi collettivi, indipendentemente (per quanto qui interessa, trattandosi di materia ambientale e paesaggistica) dall'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 13 l. n. 349/1986 e indipendentemente da un'espressa previsione legislativa in ordine all'esperibilità

dell'azione generale di annullamento in sede della giurisdizione di legittimità *ex art.* 7, comma 4, cod. proc. amm..

Infatti, l'iscrizione in tale elenco non determina un rigido automatismo, potendo il giudice, all'esito di una verifica della concreta rappresentatività, ammettere all'esercizio dell'azione anche associazioni non iscritte, secondo il criterio del cd. doppio binario, che distingue tra la legittimazione *ex lege* delle associazioni di protezione ambientale di livello nazionale riconosciute (che non necessita di verifica) e la legittimazione delle altre associazioni (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760; Sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554). Quest'ultima deve essere accertata in ciascuno dei casi concreti con riguardo alla sussistenza di tre presupposti: gli organismi devono perseguire statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, devono possedere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e devono avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa (v., *ex plurimis*, Cons. Stato., IV, 16 febbraio 2010, n. 885). Il fondamento teorico della cd. collettivizzazione dell'interesse diffuso a mezzo della sua entificazione risiede nella individuazione di interessi che sono riferibili ad una collettività o a una categoria più o meno ampia di soggetti (fruitori dell'ambiente, consumatori, utenti, ecc.) o in generale a una formazione sociale, senza alcuna differenziazione tra i singoli che quella collettività o categoria compongono, e ciò in ragione del carattere sociale e non esclusivo del godimento o dell'utilità che dal bene materiale o immateriale, a quell'interesse correlato, i singoli possono trarre (v., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554). In queste ipotesi, deve escludersi una violazione dell'art. 81 cod. proc. civ., in quanto la situazione giuridica azionata dall'ente associativo è la propria, nel senso che la stessa è relativa ad interessi diffusi nella comunità o nella categoria, i quali vivono sprovvisti di protezione sino a quando un soggetto collettivo, strutturato e rappresentativo, non li incarna; e ciò, non in forza di una *fictio* ma di un giudizio di individuazione e selezione degli interessi da proteggere, nonché della rigorosa verifica della rappresentatività del

soggetto collettivo che ne promuove la tutela, secondo i sopra menzionati criteri elaborati in via giurisprudenziale.

Ebbene, con riferimento all'associazione FPS, questa Sezione, con la sentenza n. 2894/2015 (da cui non v'è ragione di discostarsi) ha avuto modo di affermare che:

- in capo alla medesima devono ritenersi integrati i presupposti della legittimazione a ricorrere elaborati dalla giurisprudenza con riguardo alle associazioni ambientaliste non iscritte nell'elenco di cui all'art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349 (perseguimento non occasionale, secondo previsione statutaria, di obiettivi di tutela ambientale; adeguato grado di rappresentatività e stabilità; vicinanza spaziale della fonte del paventato pregiudizio agli interessi protetti al centro principale dell'attività dell'associazione), essendo all'uopo sufficiente il richiamo alla sentenza n. 97/2014 del TRGA - Sezione autonoma di Bolzano con cui è stata accertata la sussistenza degli enunciati requisiti di legittimazione in capo all'odierna appellata FPS, poiché il riferimento a precedenti giurisprudenziali specifici, riguardanti una medesima associazione, deve ritenersi idoneo a fungere da fonte di prova atipica dei menzionati requisiti di legittimazione a ricorrere;

- ciò, in applicazione dei generali principi processuali (applicabili anche al processo amministrativo) dell'atipicità dei mezzi e delle fonti di prova e del libero convincimento del giudice, che implicano la possibilità di valorizzare, in sede di prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, anche sentenze intervenute tra terzi, venendo in tale caso la sentenza in rilievo non per gli effetti suoi propri (forza di giudicato, effetti esecutivi, ecc.), ma come elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che forma oggetto dell'accertamento giudiziale, da valutare unitamente alle altre risultanze istruttorie (v., sul punto, *ex plurimis*, Cass. civ., 5 novembre 2009, n. 23446; Cass. civ., 29 gennaio 2003, n. 1372).

Pure in capo all'associazione AVS la sentenza di primo grado, sulla base di un'esatta ricostruzione delle previsioni statutarie in rapporto ai menzionati criteri giurisprudenziali (v., in particolare, l'art. 2, comma 1, dello statuto prodotto *sub*

doc. 17 in primo grado, che tra gli obiettivi e scopi perseguiti dall'AVS enuncia «*in particolare la salvaguardia dell'originalità del paesaggio montano e la protezione di fauna e flora*»), ha correttamente affermato la legittimazione ad agire, in disparte il rilievo che all'uopo sarebbe comunque sufficiente – sempre quale fonte di prova atipica – il richiamo alla sentenza n. 115/2017 dello stesso TRGA (con la quale era stato accolto un ricorso presentato, tra altri ricorrenti, anche dall'AVS proprio avverso una delibera di approvazione di un intervento integrativo ad una zona sciistica, implicante l'affermazione della legittimazione a ricorrere in capo a tale associazione).

Quanto al criterio dello stabile collegamento con il territorio, l'associazione AVS, confederativa delle varie associazioni sezionali costituite su base territoriale più ristretta, è indubbiamente legittimata ad agire in giudizio a tutela degli scopi associativi (tra cui quelli di tutela ambientale e paesaggistica) con riferimento all'intero territorio provinciale, difettando qualsiasi previsione statutaria limitativa in senso contrario ed essendo rimessa alla libera scelta dell'associazione confederativa di individuare le modalità ritenute più idonee al perseguimento degli scopi statuari (v. art. 2, comma 5, dello statuto).

Affermata la legittimazione a ricorrere in capo alle associazioni FPS e AVS, essa si estende a tutte le tipologie di censure, vertenti sia sulla legittimità sostanziale sia su quella procedurale, senza limitazione a quelli attinenti a questioni ambientali o paesaggistiche, rilevando per contro unicamente la finalità ultima dell'impugnativa, volta ad ottenere in sede giurisdizionale l'annullamento dell'atto lesivo dell'interesse ambientale o paesaggistico tramite tutte le censure all'uopo utili, a garanzia della pienezza ed effettività del diritto alla tutela giurisdizionale che non può essere limitato a determinate tipologie di censure e mezzi di impugnazione (v. artt. 24 e 113, comma 2, Cost.; art. 9 della *Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale*, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata con l. 16 marzo 2001, n. 108).

6.1.2 Quanto all'eccezione – sollevata per la prima volta in appello *sub specie* di asserito difetto di legittimazione attiva –, per cui lo statuto dell'AVS attribuirebbe al presidente la sola rappresentanza processuale mentre riserverebbe al comitato provinciale (cd. *Landesleitung*) la decisione di agire o resistere in giudizio, e nella specie non sarebbe stata prodotta in giudizio correlativa delibera della *Landesleitung*, si osserva che l'eccezione è infondata, in quanto:

- l'art. 22 dello statuto dell'AVS (che è un'associazione riconosciuta come persona giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1969) attribuisce al presidente la rappresentanza esterna, tra cui quella processuale;
- in mancanza di contrarie limitazioni o previsioni, la rappresentanza sostanziale comprende anche quella processuale (v. artt. 19 cod. civ. e 75, comma 3, cod. proc. civ.);
- tra le attribuzioni conferite dall'art. 17 dello statuto alla *Landesleitung* non risulta contemplata quella di deliberare l'autorizzazione a stare in giudizio;
- le eventuali limitazioni interne al potere rappresentativo giammai potrebbero ripercuotersi sulla capacità di stare in giudizio dell'ente rappresentato, rilevando esclusivamente nei rapporti interni agli organi di vertice dell'ente medesimo, sicché l'eccezione si risolve comunque in un'inammissibile *exceptio de iure tertii*;
- ad ogni modo, è erronea la prospettazione della questione *sub specie* di questione di legittimazione a ricorrere, istituto del tutto diverso da quello della capacità a stare in giudizio, non esplicitamente contestata.

6.2 In reiezione del secondo motivo d'appello *sub* 2.b) – proposto avverso la statuizione riattiva dell'eccezione di carenza di interesse per l'asserita non lesività dell'atto di approvazione dello studio di fattibilità –, si osserva che:

- la deliberazione di approvazione di uno studio di fattibilità ai sensi dell'art. 9-bis d.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3 (*Regolamento d'esecuzione alla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, "Ordinamento delle aree sciabili attrezzate"*), per interventi integrativi alle zone sciistiche, assume carattere immediatamente lesivo, poiché si

tratta del presupposto indefettibile per la presentazione di un progetto per la realizzazione di nuove strutture sciistiche, nel senso che quest'ultima è possibile solo all'esito della positiva conclusione della procedura *ex art. 9-bis* cit., che prevede la presentazione, ad opera del proponente, di un rapporto ambientale *ex art. 5* della direttiva 2001/42/CE e l'adozione di un parere motivato sull'impatto ambientale dell'intervento da parte del Comitato ambientale, di cui la Giunta provinciale deve tener conto in sede di approvazione dell'intervento;

- ne deriva che deve affermarsi la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla sua impugnazione, al fine di eliminare/caducare un presupposto giuridico di approvazione del progetto per la realizzazione di una nuova infrastruttura sciistica ai sensi del precedente art. 9, che si fondi su tale atto (v. art. 9-bis, comma 4, d.P.P. n. 3/2012, secondo cui «*[i]n caso di approvazione dello studio di fattibilità l'avente titolo può presentare il progetto definitivo, corredato della documentazione prevista. Il progetto definitivo è sottoposto alla procedura di approvazione di cui all'articolo 9*»).

6.3 Per le ragioni sopra esposte, il TRGA ha correttamente respinto le eccezioni di carenza di legittimazione e d'interesse a ricorrere in capo alle associazioni appellate.

6.4 Privo di pregio è, altresì, il terzo motivo d'appello *sub* 2.c), proposto avverso la statuizione di accoglimento delle censure di contraddittorietà, illogicità e insufficienza di motivazione e di carenza d'istruttoria, in quanto, come correttamente rilevato dal TRGA (con un'argomentazione non infirmata in modo decisivo dai motivi d'appello):

- la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 209 del 26 marzo 2019, «*dopo aver considerato attentamente la proposta così presentata*», ha comunicato alla Marinzen S.r.l. i motivi ostativi all'accoglimento dell'intervento integrativo della zona sciistica, preannunciando che, «*[s]e entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione Marinzen srl non avrà presentato per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, all'Ufficio Pianificazione*

territoriale, la Giunta provinciale provvederà al rigetto dell'intervento integrativo con le motivazioni di cui alle premesse»;

- con la qui impugnata deliberazione n. 303 del 16 aprile 2019, la Giunta provinciale, pur dopo aver rilevato che le osservazioni presentate dalla Marinzen S.r.l. in data 3 aprile 2019 «*non apporta[no] nuovi contenuti di merito, né sulla deliberazione n. 209/2019 né sui pareri raccolti*», si è orientata in modo diverso rispetto al preannunciato rigetto, approvando la variante V2 dello studio di fattibilità, con prescrizioni;

- è palese che, con ciò, vi sia stata un'inversione di rotta dell'organo deliberante, senza che, tuttavia, questa sia sorretta da adeguata motivazione ed istruttoria;

- in particolare, non risulta esplicitato, quali eventuali ulteriori approfondimenti sulle problematiche sollevate dai pareri negativi e dal preavviso di diniego abbiano condotto la Giunta provinciale a superare le perplessità espresse dagli esperti e le criticità da essa stessa rilevate e condivise poco tempo prima con la deliberazione n. 209/2019: approfondimenti motivazionali ed istruttori, che tanto più si sarebbero imposte nella fattispecie all'esame, in cui l'organo deliberante, nelle premesse della propria determinazione, ha espressamente dato atto che le osservazioni dell'istante si erano limitate a contestazioni di mera natura formale vertenti su aspetti procedurali;

- come pertanto correttamente rimarcato nell'impugnata sentenza, è mancata del tutto l'esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la brusca inversione di rotta da parte del organo deliberante nella sua decisione finale, con la conseguente oscurità e non intellegibilità dell'*iter* logico-giuridico seguito nell'assumere la decisione discrezionale di approvazione parziale, diversa da quella poco prima annunciata (di reiezione totale) con la deliberazione n. 209/2019 e senza l'acquisizione di nuovi elementi istruttori dopo detta deliberazione, in ipotesi idonei a suffragare la divergenza dai pareri tecnici resi dai competenti organi consultivi sullo studio di fattibilità (tutte sostanzialmente e conclusivamente di

tenore negativo).

6.4. Per le considerazioni tutte sopra svolte, in reiezione dell'appello s'impone la conferma dell'impugnata sentenza, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisorii.

7. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 8964 del 2020), lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE
Bernhard Lageder

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

